



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

NUOVO REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI
DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 238 del 24.12.2008

Art. 1
(Oggetto, finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione, coordinate e continuative o occasionali, nonché incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti con comprovata particolare specializzazione **anche** universitaria esterni all'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare le procedure di conferimento degli incarichi di cui al precedente primo comma.

Art. 2
(Riferimenti generali)

1. Il presente regolamento disciplina profili di organizzazione dell'ente locale, con riferimento alle risorse umane, in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 244 del 24.12.2007, art. 3, co. 56, dall'art. 7 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, e **dagli artt. 46 e 76 della Legge 06.08.2008, n. 133, in materia di affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza.**

Art. 3
(Presupposti, limiti, criteri e modalità per il conferimento dell'incarico)

1. L'Amministrazione, con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o individuate nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, conferisce incarichi per acquisire prestazioni professionali altamente qualificate, occasionali o continuative, con riferimento ad un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi, progetti o attività, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane, ovvero nel caso di accertata impossibilità oggettiva **e/o nel caso non sia conveniente utilizzare personale dipendente dell'ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che altrimenti verrebbero penalizzate dalla scarsità quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in servizio, nonché nel caso in cui l'aggiornamento o la formazione del personale dipendente dell'ente per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute risultasse inadeguata rispetto alla importanza e/o complessità delle tematiche da affrontare.**
2. L'Amministrazione valuta per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, ricerca ovvero di consulenza:
 - a) l'incidenza dell'attività professionale sulla realizzazione di progetti, programmi o attività necessitanti delle prestazioni professionali altamente qualificate;
 - b) i profili di durata dell'incarico.
- 3) L'Amministrazione definisce i limiti, i criteri, le modalità e i limiti di spesa riferiti agli incarichi di cui innanzi nel modo seguente:
 - a) limiti: la durata iniziale dell'incarico non può eccedere l'anno solare. Esso è **prorogabile se permangono le necessità che sono state alla base dell'incarico e il relativo progetto non sia stato portato ancora a compimento**;
 - b) criteri e modalità:
 - fare ricorso all'affidamento di incarichi all'esterno esclusivamente per esigenze per le quali non è possibile oggettivamente fare fronte con personale interno, in servizio a tempo indeterminato;
 - fare ricorso a tipologia di incarico (contratti di collaborazione coordinata e continuativa o occasionale, o incarichi di studio e ricerca ovvero di consulenza) in base alla peculiarità e natura dell'incarico stesso, secondo principi di economicità, di efficienza e di efficacia rispetto ai risultati da ottenere;

- fare riferimento a comprovate e particolari specializzazioni anche universitarie, in relazione allo specifico incarico da conferire;
 - fare chiaro e inderogabile riferimento a prestazioni di lavoro autonomo che non possano costituire rivendicazioni di rapporti di pubblica dipendenza;
- c) limiti di spesa: i limiti di spesa riferiti a ciascun incarico esterno sono, preliminarmente, condizionati alle disponibilità di bilancio ed alle norme vigenti, nell'anno di riferimento.
4. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di collaborazione è **fissato nel bilancio di previsione e va computata come spesa per il personale. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni.**

Art. 4

(Procedura per selezionare i collaboratori)

1. L'Amministrazione individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi professionali esterni di elevata professionalità, di norma, mediante procedura di selezione con comparazione di curricula professionali **degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione**
2. I curricula professionali dei potenziali collaboratori sono valutati con riferimento ai criteri predeterminati dall'Amministrazione precisati al successivo art. 5 del presente regolamento, privilegiando prioritariamente l'esperienza specifica acquisita.
3. Per ogni criterio di cui ai precedenti commi è predeterminato un punteggio massimo: la sommatoria dei punteggi ottenuti per i vari criteri da ciascun potenziale collaboratore valutato è composta in specifica graduatoria.
4. La volontà dell'Amministrazione di ricorrere a collaborazione esterna, a cura del dirigente del Settore che ha necessità di ricorrere alle suddette professionalità, viene pubblicizzata con avviso all'Albo pretorio e sul sito web dell'Ente, per la durata di quindici giorni.
5. L'avviso deve contenere:
 - la tipologia dell'incarico, l'oggetto e la durata dello stesso;
 - il compenso lordo previsto;
 - **i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;**
 - **i criteri stabiliti per la valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;**
 - **il giorno dell'eventuale colloquio;**
 - **le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;**
 - i termini e le modalità di presentazione della domanda.

Art. 5

(Criteri per la valutazione dei curricula degli incaricati collaboratori professionali)

L'Amministrazione valuta i curricula dei potenziali collaboratori con riferimento:

- a) all'esperienza specifica acquisita in progetti o programmi identici a quello oggetto dell'incarico;
- b) al complesso di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore;
- c) al punteggio di laurea specifica.
- d) ad eventuali pubblicazioni pertinenti l'oggetto dell'incarico o di altri titoli accademici (abilitazioni professionali, iscrizioni ad albi, attività didattica, ecc.).

Art.6

(Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)

- 1. Il Dirigente del Settore che utilizzerà il collaboratore o il consulente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.**
- 2. Per la valutazione dei curricula, il Dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta da personale collocato nella categoria D, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta. L'incarico dei componenti la commissione è gratuito.**
- 3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di dieci unità;**
- 4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Dirigente competente.**
- 5. Il candidato risultato vincitore, è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa.**

Art. 7

(Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa)

- 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 6, il Dirigente del Settore che utilizzerà il collaboratore o il consulente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:**
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6;**
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;**
 - c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;**
 - d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;**
 - e) per attività relative a prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili.**

- f) **Transitoriamente, in sede di applicazione del presente regolamento, è ammesso il conferimento di nuovi incarichi a coloro che, già affidatari di un precedente incarico nell'ambito dello stesso settore, abbiano ottenuto il conferimento dello stesso a seguito di una procedura selettiva pubblica.**

Art. 8

(Formalizzazione dei rapporti di collaborazione)

1. L'Amministrazione definisce la graduatoria di valutazione dei curricula dei potenziali collaboratori con specifico provvedimento.
2. I rapporti di collaborazione professionale sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, in forma scritta.
3. L'Amministrazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
4. Il rapporto di collaborazione, come anche di consulenza, studio o ricerca, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 9

(Contenuti essenziali dei contratti di collaborazione)

1. I contratti di collaborazione sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
 - a) la descrizione delle prestazioni, del luogo, delle modalità di svolgimento e dell'obiettivo da raggiungere;
 - b) la correlazione tra le attività / prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
 - c) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
 - d) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
 - e) i profili economici;
 - f) la durata del contratto;
 - g) le modalità di interazione operativa tra amministrazione e collaboratore, anche con riferimento al seguente art. 11;
 - h) ulteriori elementi regolativi del rapporto, con riferimento a quanto indicato nei successivi commi 2 e 3.
2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa non specificano termini di orario o vincoli di subordinazione con l'amministrazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.
3. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Art.10

(Determinazione del compenso)

1. Il compenso da riconoscersi al collaboratore viene prefissato con riferimento alla retribuzione base della posizione organizzativa che svolge analoga o riferibile professionalità.
2. **Qualora l'oggetto dell'incarico sia di particolare complessità, il compenso può essere prefissato in uno dei seguenti modi:**

- **a seguito di parere preventivo reso dall'Ordine professionale competente;**
- **dietro presentazione di parcella revisionata dall'Ordine professionale competente;**
- **con determinazione del Dirigente del Settore competente.**

3. Al collaboratore spetta il rimborso delle spese di viaggio, di eventuali vitto e alloggio sostenute per trasferte nell'interesse del Comune, motivate e preventivamente autorizzate dal dirigente.

Art. 11

(Modalità di sviluppo delle interazioni tra amministrazione e collaboratori)

1. L'Amministrazione coinvolge i collaboratori nelle attività di realizzazione del progetto o del programma per il quale agli stessi è stato conferito incarico, in modo tale da ottimizzare i contributi e da valorizzarne le specifiche professionalità.
2. L'Amministrazione individua per ogni collaboratore un referente nel proprio organico e una struttura di afferenza nella propria organizzazione.
3. Qualora l'attività del collaboratore si debba esplicare, per sua natura o fini, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione, la stessa provvede a dotare il collaboratore di adeguata strumentazione e a mettere a disposizione dello stesso spazi idonei sotto ogni profilo.

Art. 12

(Verifiche funzionali)

1. L'Amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori coordinati e continuativi in relazione all'attuazione dei progetti o programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

Art. 13

(Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali)

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di conferimento di incarichi esterni di collaborazione e consulenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
3. La disciplina contenuta nel presente regolamento non ha effetto retroattivo per cui non opera nei confronti dei rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della Legge 24.12.2007, n. 244 e della Legge 06.08.2008, n. 133.